



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 82 del 17/07/2026

Oggetto:

DCM 09/04/2025 - OCDPC 1140/2025. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 e dal 14 marzo 2025. Proroga dei termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute da parte dei beneficiari ammessi al contributo di immediato sostegno di cui all'art.25, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 1/2018.

Gestione Commissariale: Eccezionali eventi metereologici - Febbraio 2025 (dal 12 al 14) e Marzo 2025 (14 e 15) - DD.CC.MM. del 9 aprile 2025 - OCDPC n. 1140 del 2 maggio 2025

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE ATTIVITA' TRASVERSALI E STRATEGICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Responsabile: Nicola CHECCHI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 99 del 30 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca, di Montemurlo della Provincia di Prato e di Montale, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 99 del 30 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.1140 del 2 maggio 2025, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.105 dell’8 maggio 2025 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n.1140/2025 che dispone, tra l’altro, al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 1, comma 2, della suddetta OCDPC n.1140/2025 che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l’art.1, comma 3, che prevede la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC n. 1140/2025, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l’ordinanza commissariale n.49 del 12 maggio 2025 con la quale vengono individuate le strutture di supporto al Commissario delegato per la gestione delle attività da porre in essere ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, della OCDPC n.1140/2025;

VISTA l’ordinanza commissariale n.50 del 13 maggio 2025 con la quale, in relazione agli eccezionali eventi verificatisi dal 14 marzo 2025, sono stati individuati i Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;

CONSIDERATO che le gravi situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni privati, causate dagli eccezionali eventi meteorologici in rassegna, hanno comportato in molte località colpite dal maltempo il manifestarsi di numerosi danni a immobili e beni mobili in essi

contenuti;

RICHIAMATO l'art. 4 della suddetta OCDPC n.1140 del 2 maggio 2025 in base al quale il Commissario Delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, identifica, entro 120 giorni, gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi avvenuti in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 12 al 14 febbraio 2025 hanno colpito il territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 il territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato;

PRESO ATTO che il medesimo articolo 4 della OCDPC n.1140 del 2 maggio 2025 stabilisce:

- al comma 3, che il Commissario Delegato definisca, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche, la stima delle risorse necessarie per attivare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessata dagli eventi calamitosi citati, nel limite massimo di € 5.000,00 per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa;
- al comma 4, che in base all'esito della ricognizione di cui al comma 3, il Commissario Delegato provveda a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissate con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della Protezione Civile;
- al comma 6, che la stessa modulistica predisposta dal Dipartimento della Protezione civile ed allegata alla OCDPC n.1140/2025 possa essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo n.1/2018, che deve essere redatta entro 120 giorni dalla data della pubblicazione della suddetta OCDPC ed inviata dal Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 66 del 03 giugno 2025 con cui sono state definite le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art.25, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 1/2018;

DATO ATTO che il termine per la presentazione della ricognizione danni e domanda di contributo per la procedura di immediato sostegno per i nuclei familiari e le associazioni senza scopo di lucro è scaduto il 31 luglio 2025;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dal suddetto art. 4, della OCDPC n. 1140/2025, all'esito delle ricognizioni delle domande per l'immediato sostegno da parte dei soggetti privati effettuate in attuazione alle modalità individuate con la sopra richiamata ordinanza n.66/2025, il Commissario delegato ha inviato, con le note prot.0713994 del 09/09/2025 e prot.0718150 del 10/09/2025 al Dipartimento della Protezione civile, il relativo fabbisogno per un importo complessivo pari ad 1.653.599,85;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.129 del 29/09/2025, recante le indicazioni ai Comuni per l'istruttoria di ammissibilità e per la rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.182 del 30/12/2025 che ha prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle domande e per la trasmissione al Commissario Delegato degli elenchi approvati dai Comuni, originariamente previsto al paragrafo 4 dell'Allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 129/2025;

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza Commissariale n.182 del 30/12/2025 ha di conseguenza prorogato al 31 luglio 2026 anche il termine per la rendicontazione delle spese sostenute da parte dei beneficiari ammessi, originariamente previsto al paragrafo 5 del medesimo Allegato A dell'Ordinanza

Commissariale n. 129/2025, stabilendo che la piattaforma regionale dedicata resti attiva per l'inserimento della documentazione corretta e completa fino al 31 luglio 2026;

CONSIDERATO che il termine del 31 luglio 2026 attualmente previsto sia per il sostenimento delle spese sia per il caricamento della relativa documentazione di rendicontazione potrebbe limitare il tempo a disposizione dei beneficiari per il corretto adempimento degli obblighi previsti, soprattutto con riferimento ai pagamenti effettuati o da effettuarsi negli ultimi giorni prima del suddetto termine;

RITENUTO quindi necessario, considerando anche il periodo estivo, prorogare al 15 settembre 2026 il solo termine di presentazione della rendicontazione, mantenendo fermo al 31 luglio 2026 il termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti, come dovrà risultare dai relativi documenti di spesa;

RITENUTO inoltre di prevedere che i Comuni interessati dalla presente procedura provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla proroga della tempistica indicata;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di prorogare al 15 settembre 2026 il termine per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute da parte dei beneficiari ammessi nella piattaforma regionale dedicata, mantenendo fermo al 31 luglio 2026 il termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti, come dovrà risultare dai relativi documenti di spesa;
2. di dare atto che restano ferme e invariate tutte le altre disposizioni e criteri di ammissibilità contenuti nell'Ordinanza Commissariale n. 129/2025;
3. di rimandare a successivo atto la definizione delle modalità di verifica della rendicontazione nonché per il controllo a campione;
4. di comunicare la presente ordinanza ai Comuni interessati affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica sopra indicata;
5. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Nicola Checchi

Il Direttore
Giovanni Massini